

Procedimenti amministrativi dinanzi al consiglio dell'ordine: l'attività istruttoria ben può essere delegata ad un consigliere, che può svolgerla nei termini che ritenga più idonei - sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022

È lasciato alla libertà del consiglio dell'ordine svolgere la preistruttoria nei termini che esso ritenga.... Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022

È lasciato alla libertà del consiglio dell'ordine svolgere la preistruttoria nei termini che esso ritenga idonei, delegando o meno le indagini preliminari ad un consigliere, essendo essenziale che l'interessato sia convocato e che sia sentito per chiarimenti sulle circostanze che ad esso vengono addebitate e che possa svolgere pienamente e sin dall'inizio la propria difesa.

Consiglio Nazionale Forense (pres. Masi, rel. Standoli), sentenza n. 164 del 3 ottobre 2022